Numero registro generale 5512/2026
Numero sezionale 2050/2026
Numero di raccolta generale 28294/2026
Data pubblicazione 02/11/2026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

GIUSEPPE GRASSO	- Presidente -	SANZIONI AMMINISTRATIVE
VINCENZO PICARO	- Consigliere -	
STEFANO OLIVA	- Consigliere Rel. -	Ud. 07/10/2026 – CC
FRANCESCO CORTESI	- Consigliere -	R.G.N. 5512/2026
CRISTINA AMATO	- Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 5512-2026 proposto da:

[redacted] rappresentato e difeso dagli avv.ti [redacted] e [redacted]

- ricorrente -

contro

[redacted] rappresentata e difesa dall'avv. [redacted]

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 441/2026 della CORTE DI APPELLO di MILANO, depositata in data 19/02/2026;

Firmato Da: GIUSEPPE GRASSO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 1897949c51bd47bf

udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere Oliva

FATTI DI CAUSA

[redacted] evocava in giudizio [redacted] innanzi il Tribunale di Milano, lamentando di esser stata spogliata, in data 12.7.2020, del possesso di un cane di nome [redacted] Esponeva di aver convissuto per nove anni con il convenuto, insieme al quale aveva accolto l'animale, che era stato registrato a nome del [redacted] presso l'anagrafe canina regionale. Al termine della convivenza, il cane era rimasto nell'abitazione della ricorrente, anche se il [redacted] aveva continuato ad occuparsene fino a dicembre 2018.

In data 12.7.2020, a seguito di un diverbio tra i due ex-conviventi, interveniva la polizia locale, che assegnava l'animale al [redacted] La [redacted] sosteneva quindi di aver patito lo spoglio del cane e chiedeva la reintegrazione del possesso dello stesso ed il risarcimento del danno.

Il [redacted] costituendosi, eccepiva di essere proprietario dell'animale e che la polizia locale glielo aveva consegnato in quanto egli ne risultava titolare. Proponeva dunque eccezione petitoria nell'ambito del giudizio possessorio, sulla base di quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 95/1992.

Con sentenza n. 1035/2025 il Tribunale rigettava la domanda della [redacted] osservando che ambedue le parti avevano il compossesso dell'animale; che tale situazione non era mutata al termine della convivenza, perché il cane era rimasto nell'abitazione della [redacted] ma il [redacted] continuava ad accudirlo; la circostanza che dal dicembre 2018 sino a luglio 2020 il [redacted] non avesse più visitato l'animale non valeva ad escludere il compossesso, poiché non vi era prova della volontà di rinunciarvi anche in considerazione del fatto che

Firmato Da: GIUSEPPE GRASSO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 1897949c51bd47bf

l'interruzione delle visite era dipesa dalla conflittualità in essere tra i due ex-conviventi, che si erano rivolti reciproche querele.

Secondo il Tribunale, poi, non poteva ritenersi che il [redacted] fosse l'autore morale dello spoglio, materialmente eseguito dalla polizia locale, poiché entrambe le parti avevano chiesto l'intervento di quest'ultima, proprio per dirimere la contesa concernente il possesso dell'animale. Inoltre, l'assegnazione del cane al [redacted] a seguito dell'intervento della polizia locale, aveva interrotto qualsiasi relazione di fatto corrente tra la [redacted] e l'animale.

Avverso detta decisione ha interposto appello la [redacted] e il [redacted] si è costituito in seconde cure per resistere al gravame.

Con la sentenza impugnata, n. 441/2026, la Corte di appello di Milano ha parzialmente accolto l'impugnazione della [redacted] riformando la decisione di primo grado e condannando il [redacted] a reintegrare l'appellante nel compossesso del cane e a risarcire il danno. La Corte distrettuale ha ricostruito i fatti del 12.7.2020, in relazione ai quali le parti avevano sporto reciproche querele, ritenendo che il [redacted] avesse casualmente visto la [redacted] a passeggio con il cane; fosse quindi sceso dall'auto ed avesse tentato di appropriarsi dell'animale; nel frattempo, la [redacted] era caduta in terra a causa del movimento del cane; il [redacted] estraneo alla caduta, aveva fatto salire il cane nella propria auto allo scopo di metterlo al sicuro in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata).

Sulla base di detti eventi, la Corte di Appello ha ritenuto che nessun spoglio del cane fosse stato compiuto dal [redacted] prima dell'arrivo della polizia locale, che quindi era ancora nel compossesso di ambo le parti. Secondo il giudice del gravame, l'atto della polizia locale, che aveva affidato l'animale al [redacted] che ne risultava proprietario, pur essendo

Firmato Da: GIUSEPPE GRASSO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 1897949c51bd47bf

legittimo, aveva di fatto spogliato la [redacted] del compossesso dell'animale.

La Corte distrettuale ha poi esaminato l'eccezione petitoria sollevata dal [redacted] ritenendola ammissibile, in quanto dalla decisione del giudizio possessorio sarebbe potuto derivare un danno per il [redacted] poiché il cane sarebbe stato restituito alla [redacted] con conseguente frustrazione del diritto di proprietà del [redacted] anche in ragione dell'avanzata età dell'animale, che lo approssimava al suo fine vita (cfr. pag. 10 della sentenza impugnata).

Tuttavia, la Corte locale ha rigettato detta eccezione, ritenendo che l'animale, ancorché formalmente intestato al [redacted] appartenesse in realtà ad entrambi gli ex-conviventi, che lo avevano accolto nella loro abitazione, nella quale era poi rimasta la [redacted] unitamente alla bestia, dopo la cessazione della convivenza con il [redacted] Per pervenire a tale conclusione, la Corte territoriale ha valorizzato il fatto che ancorché il [redacted] nel contratto di affido temporaneo del cane, avesse indicato quella che all'epoca era la sua residenza, l'animale era sempre rimasto nell'abitazione della [redacted] ove la coppia conviveva, nonché le fotografie allegate agli atti del giudizio.

Il giudice di appello riteneva quindi provato lo spoglio del compossesso e, rigettata l'eccezione petitoria sollevata dal [redacted] condannava quest'ultimo alla reintegrazione e al risarcimento del danno, equitativamente determinato in € 8.000 oltre interessi dallo spoglio in avanti.

Propone ricorso per la cassazione [redacted] affidandosi a sette motivi.

Resiste con controricorso [redacted]

In prossimità dell'adunanza camerale ambo le parti hanno depositato memoria.

Firmato Da: GIUSEPPE GRASSO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 1897949c51bd47bf

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 12 Preleggi, 1362 c.c. e 669 septies c.p.c., perché la Corte di appello avrebbe erroneamente rigettato l'eccezione con cui il [redacted] aveva denunciato l'inammissibilità del ricorso per la tutela del possesso, in quanto la [redacted] lo aveva intrapreso dopo il rigetto di un suo precedente ricorso proposto ai sensi dell'art. 700 c.p.c. Ad avviso del ricorrente, pur non potendosi configurare un cd. giudicato cautelare, il contenuto della pronuncia di rigetto dell'istanza di tutela innominata avrebbe dovuto essere considerato, in quanto in quel primo provvedimento era stato affermato esplicitamente che l'animale era di proprietà del [redacted]

La censura è infondata.

Come esattamente rilevato anche dalla Corte di appello (cfr. pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata) la domanda proposta dalla [redacted] ai sensi dell'art. 700 c.p.c. venne rigettata per motivi di rito, proprio in quanto la stessa aveva invocato la concessione di un rimedio sussidiario atipico, a fronte di una situazione giuridica per la cui protezione l'ordinamento prevede un rimedio tipico, appunto rappresentato dalla tutela possessoria.

La statuizione è coerente con l'insegnamento di questa Corte, secondo cui i provvedimenti emessi all'esito della fase sommaria che caratterizza tutti i procedimenti disciplinati dagli artt. 669-*bis* e ss. c.p.c. non sono suscettibili di costituire giudicato, attesa la natura bifasica ed unitaria del giudizio in cui essi vengono concessi o negati (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4845 del 26/03/2012, Rv. 622375; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4904 del 11/03/2015, Rv. 634728; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19720 del 03/10/2016, Rv. 641096).

Firmato Da: GIUSEPPE GRASSO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 1897949c51bd47bf

L'art. 669 *septies* c.p.c. invocato dal ricorrente, d'altro canto, non prevede affatto che il provvedimento di rigetto precluda la riproposizione dell'istanza cautelare, ma (al contrario) consente espressamente che la richiesta di protezione sia reiterata, in presenza di nuove circostanze o in base alla deduzione di *"… nuove ragioni di fatto o di diritto"*. Il che è esattamente quanto è accaduto nel caso di specie, avendo la [redacted] dapprima agito invocando la tutela innominata ex art. 700 c.p.c. e poi, a seguito del diniego di tale prima istanza, proposto la diversa azione a protezione del possesso dell'animale oggetto di causa.

Con il secondo motivo, il ricorrente si duole della violazione dell'art. 1168 c.c., perché la Corte di appello avrebbe erroneamente configurato lo spoglio del compossesso riconosciuto alla [redacted] pur avendo espressamente ravvisato la natura legittima dell'atto posto in essere dagli agenti della polizia locale. Secondo il ricorrente, lo spoglio presupporrebbe sempre un atto illecito, onde non potrebbe conseguire al compimento di un atto legittimo.

Il motivo è fondato.

Va ribadito che *"L'animus spoliandi, che integra l'elemento soggettivo della condotta tesa a violare l'altrui possesso, si sostanzia nella consapevolezza di attentare ad esso contro la volontà, manifesta o presunta, del possessore, consapevolezza espressa secondo le forme del dolo o della colpa, situazioni soggettive invero indefettibili nella struttura complessiva dell'atto illecito (quale indiscutibilmente risulta la privazione o la violazione dell'altrui possesso)"* (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10366 del 22/10/1997 (Rv. 509104; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15130 del 28/11/2001, Rv. 550702; nonché Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3955 del 18/02/2008, Rv. 601832; Cass.

Firmato Da: GIUSEPPE GRASSO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 1897949c51bd47bf

Sez. 2, Ordinanza n. 21475 del 31/08/2018, Rv. 650312). Ai fini della configurazione dello spoglio, dunque, occorre non soltanto il compimento di un comportamento materiale finalizzato a precludere l'esercizio del possesso –o, in questo caso, del compossesso– da parte dello spoliato, ma anche la volontà specifica di compierlo *(animus spoliandi)*.

Nel caso concreto, la Corte di appello ha espressamente affermato che l'atto posto in essere dagli agenti di polizia locale, che avevano affidato il cane al [redacted] costituiva atto legittimo, in quanto assunto sulla base dell'unica evidenza disponibile, rappresentata dall'intestazione dell'animale all'odierno ricorrente, presso l'anagrafe canina regionale. In aggiunta, la Corte di Appello ha anche ritenuto che, prima dell'intervento degli agenti di polizia locale, il [redacted] non avesse compiuto alcun atto di spoglio, essendosi egli limitato a ricoverare l'animale nella sua vettura, appunto in attesa delle determinazioni che sarebbero state assunte dalla polizia locale, chiamata ad intervenire da entrambe le parti, proprio per dirimere la questione del soggetto cui affidare l'animale.

In siffatta situazione, dunque, non poteva essere utilmente configurato alcuno spoglio, difettando sia l'elemento materiale, sia quello psicologico, posto che il [redacted] –secondo la stessa ricostruzione operata dal giudice del gravame– non aveva compiuto alcuna azione finalizzata a comprimere il diritto della [redacted] di compossedere l'animale.

Con il terzo motivo, il ricorrente contesta la violazione degli artt. 12 Preleggi; 5, secondo comma, della legge n. 281 del 1991; 27, quarto comma, del regolamento della Regione Lombardia n. 2 del 2008; 115 della legge Regione Lombardia n. 33 del 2009; 13, secondo

Firmato Da: GIUSEPPE GRASSO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 1897949c51bd47bf

comma, della legge Regione Lombardia n. 16 del 2006; 923 e 929 c.c. Ad avviso del ricorrente, la Corte di Appello avrebbe erroneamente rigettato l'eccezione petitoria dallo stesso sollevata, ravvisando la sussistenza di una comproprietà dell'animale.

Con il quarto motivo, suscettibile di trattazione congiunta con il terzo, viene invece denunziata la violazione degli artt. 923 e 929 c.c., perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente ravvisato la comproprietà dell'animale, pur in presenza di indizi documentali idonei a comprovare la proprietà esclusiva del [redacted] quali il contratto di affido dell'animale, che di per sé escludeva che lo stesso potesse essere considerato come una *res derelicta*.

Le censure, tra loro collegate, sono fondate, nei termini di seguito indicati.

Va premesso che l'intestazione del cane presso l'anagrafe canina non costituisce prova della proprietà, poiché l'animale rientra nell'ambito della categoria dei beni mobili non registrati. Tuttavia, detta intestazione costituisce certamente un indizio rilevante ai fini dell'individuazione del proprietario dell'animale, ove non vi sia certezza, o sia contestata, la proprietà del cane.

Nel caso di specie la Corte di appello ha ravvisato la comproprietà del cane sulla base dell'art. 923 c.c., ovverosia applicando la norma concernente le cose suscettibili di occupazione.

Alla fattispecie, invece, avrebbe dovuto applicarsi la diversa disposizione di cui all'art. 925 c.c., concernente i cd. animali mansuefatti, in relazione ai quali è previsto, dal primo comma, il diritto del proprietario di inseguirli anche sul fondo altrui, salvo il diritto del titolare del fondo ad una indennità per gli eventuali danni, mentre il secondo comma stabilisce che detti animali "*… appartengono a chi se*

Firmato Da: GIUSEPPE GRASSO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 1897949c51bd47bf

ne è impossessato, se non sono reclamati entro venti giorni da quando il proprietario ha avuto conoscenza del luogo dove si trovano".

Nel caso di specie, la [redacted] sapeva, già dal 12.7.2020 –data del presunto spoglio– che il cane controverso era stato affidato al [redacted] onde da tale data il giudice di merito avrebbe dovuto far decorrere il termine di cui all'art. 925, secondo comma c.c.

Poiché il ricorso per la reintegrazione del compossesso è stato proposto dalla [redacted] a distanza di quasi un anno dal presunto spoglio, e precisamente il 9.7.2021 (cfr. pag. 4 del controricorso), il giudice di merito avrebbe dovuto considerare anche l'intervenuta consumazione del termine di cui al sopra richiamato art. 925, secondo comma, c.c., nell'ambito della valutazione concernente la proprietà dell'animale.

E' vero che, prima di intraprendere il ricorso per la tutela del possesso, la [redacted] aveva chiesto, con ricorso del 31.7.2020, un provvedimento di urgenza, coltivando poi la propria domanda anche in sede di reclamo, dopo il diniego del Tribunale; tuttavia quel primo giudizio aveva ad oggetto la domanda di affidamento dell'animale e si era concluso con provvedimento negativo per la [redacted] sul presupposto che il vigente ordinamento giuridico non prevedesse alcun diritto all'affidamento degli animali domestici in conseguenza dello scioglimento di relazioni di convivenza (cfr. pag. 4 del controricorso).

Esistevano, dunque, nel caso di specie, due elementi di fatto (l'intestazione del cane presso l'anagrafe canina e la tardiva reazione della [redacted] idonei a far presumere l'appartenenza dell'animale all'odierno ricorrente. Il giudice del gravame avrebbe dovuto quindi partire dai predetti elementi, e verificare se gli stessi avrebbero potuto

Firmato Da: GIUSEPPE GRASSO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 1897949c51bd47bf

essere superati da indizi di segno diverso, idonei a comprovare l'esistenza della comproprietà dell'animale.

La Corte di appello, invece, ha valorizzato elementi di per sé non decisivi, quali il fatto che il cane fosse ospitato presso l'abitazione della [redacted] o che esso fosse stato ritratto in alcune fotografie. In tal modo, il Giudice ha condotto un apprezzamento del materiale istruttorio non pertinente, dal quale ne è derivata erronea sussunzione normativa: la circostanza che un cane sia ritratto in alcune fotografie, o che esso viva stabilmente in una determinata abitazione, non costituisce prova, neppure di tipo indiziario, della sua appartenenza alla persona che lo abbia ritratto, od ospitato, o insieme alla quale l'animale sia stato ritratto.

La sentenza impugnata, di conseguenza, fondata su apprezzamenti non conferenti, ha erroneamente sussunto le circostanze fattuali, così giungendo a negare la proprietà del [redacted] sulla base di argomenti non correlati alla corretta fattispecie astratta.

Con il quinto motivo, viene denunziata l'omessa motivazione in relazione alla condotta con la quale la [redacted] avrebbe, in ipotesi, acquistato la comproprietà dell'animale.

Con il sesto motivo il [redacted] lamenta la violazione dell'art. 1102 c.c., perché il giudice del gravame avrebbe erroneamente rigettato l'eccezione petitoria dal medesimo proposta, poiché il diritto di *"vedere"* l'animale non costituisce esplicazione sufficiente del diritto di comproprietà sullo stesso, con conseguente illecita compressione delle facoltà che la legge riconosce al comproprietario di un bene.

Ed infine, con il settimo motivo, il ricorrente eccepisce la nullità della sentenza per omessa motivazione in relazione al pregiudizio per il diritto del comproprietario e al benessere dell'animale.

Firmato Da: GIUSEPPE GRASSO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 1897949c51bd47bf

Le tre censure suindicate sono assorbite dall'accoglimento del secondo, terzo e quarto motivo, e dalla conseguente cassazione della statuizione del giudice di merito con la quale è stata ravvisata la comproprietà del cane.

In definitiva, va rigettato il primo motivo del ricorso, vanno accolti il secondo, terzo e quarto motivo e vanno dichiarati assorbiti i restanti.

La sentenza impugnata va di conseguenza cassata, in relazione alle censure accolte, e la causa rinviata alla Corte di Appello di Milano, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P. Q. M.

accoglie il secondo, terzo e quarto motivo del ricorso, rigetta il primo e dichiara assorbiti i restanti. Cassa la sentenza impugnata, in relazione alle censure accolte, e rinvia la causa alla Corte di appello di Milano, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, addì 07 ottobre 2026.

IL PRESIDENTE
Giuseppe Grasso

Firmato Da: GIUSEPPE GRASSO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 1897949c51bd47bf